



Area Vivibilità urbana

P.G. N.: 291086/2010

- Sottoscritta il : 06/12/2010

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio.



Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA RELATIVA AGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2011

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, che assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e l'articolo 7bis, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", così come modificato dal comma 20, art. 83-bis, della Legge 06 agosto 2008, n.133;

Viste le deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 94 del 19.07.2001 e n. 110 del 04.10.2001, che stabiliscono, tra l'altro, che "per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50 % degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati", e che a tal fine i Sindaci, su invito del Prefetto, potranno predisporre idonee turnazioni in caso di sciopero della categoria;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355, e successiva modifica del 05.02.2009 n. 208, che detta le norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 27 settembre 2010, Prog. n. 1421/2010 che, ai sensi del punto 9.1 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 355/2002, definisce i criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

Vista la vigente Ordinanza sindacale, registrata al P.G. n. 253953/2010, che dispone la limitazione della circolazione dei veicoli su tutta l'area del centro abitato di Bologna nel periodo 03.11.2010-31.03.2011;

Sentite in data 22 novembre 2010 le Associazioni rappresentative dei gestori, dei titolari degli impianti e dei Consumatori, e confermati gli accordi raggiunti sulle modalità di individuazione degli impianti che devono garantire il servizio essenziale nelle giornate di sciopero;

Visto il D.P.R., in data 19/02/2010, con il quale la Dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune ;

DISPONE

I) ORARI DI APERTURA

1. Nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2011 negli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura con presenza del gestore è di 52 ore dal lunedì alla domenica.

E' data facoltà di estendere l'orario settimanale di apertura con presenza del gestore, fino a raggiungere le 60 ore settimanali massime.

Fermo restando il rispetto del monte ore massimo previsto i gestori determinano il proprio orario di apertura giornaliera nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) apertura non prima delle ore 5,00;
- b) chiusura non dopo le ore 22,00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno;
- c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
- d) possibilità di chiusura domenicale e festiva, per tutto o parte dell'orario giornaliero;
- e) rispetto delle fasce obbligatorie dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato non festivi, fatta salva l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale di cui alla lettera c).

2. E' fatto obbligo a tutti i gestori degli impianti di comunicare all'Area Vivibilità Urbana il nuovo orario di svolgimento dell'attività entro il 28 febbraio 2011.

L'orario trasmesso all'Area Vivibilità Urbana si considera definitivo e dovrà essere comunicato nuovamente solo in caso di variazione.

Gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati prima di tre mesi dall'ultima comunicazione. Le variazioni vanno ricomunicate all'Area Vivibilità Urbana almeno 30 giorni prima della decorrenza.

3. E' fatto obbligo al gestore di esporre, in modo visibile all'utenza, apposito cartello indicatore dell'orario di apertura e di chiusura dell'impianto, delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, della mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelta.

4. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale avviene a scelta del gestore. Il riposo non può essere effettuato contemporaneamente da un numero di impianti superiore al 75% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale; qualora dalle comunicazioni pervenute risulti una percentuale superiore il Sindaco adotterà idonee misure per garantire il rispetto della previsione.

5. Limitatamente alla vendita di prodotti che avvenga in relazione al possesso della

tabella complementare agli impianti di distribuzione carburanti, l'esercizio dell'attività predetta è totalmente equiparato a quello previsto per la vendita dei carburanti ed avviene usufruendo degli stessi orari e turni.

II) TURNAZIONE DOMENICALE E FESTIVA

1. Allo scopo di rendere compatibile l'erogazione del servizio all'utenza con il diritto al riposo degli operatori, nelle giornate domenicali e festive deve essere garantita l'attività almeno nella misura del 20% degli impianti esistenti e funzionanti, assicurandone nel contempo la razionale dislocazione nel territorio comunale. Pertanto gli impianti sono stati opportunamente suddivisi in 5 turni (elenco allegato facente parte integrante del presente atto) che devono osservare l'apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali secondo la seguente turnazione:

MESE	TURNO A	TURNO B	TURNO C	TURNO D	TURNO E
GENNAIO	2-30	6	9	16	1-23
FEBBRAIO		6	13	20	27
MARZO	6	13	20	27	
APRILE	10	17	24	25	3
MAGGIO	8	15	22	29	1
GIUGNO	5	12	19	26	2
LUGLIO	10	17	24	31	3
AGOSTO	14	15	21	28	7
SETTEMBRE	11	18	25		4
OTTOBRE	16	23	30	2	9
NOVEMBRE	13	20	27	1	6
DICEMBRE	11	18	25	4-26	8

Il calendario dei giorni festivi è il seguente: tutte le domeniche; 1 e 6 gennaio; 25 aprile (Lunedì dell'Angelo e festa della liberazione); 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre. E' facoltà dei gestori considerare la festa del Patrono alla stregua di normale giornata feriale, salvo che non ricada nella giornata di domenica.

2. Gli impianti inclusi nel turno di apertura domenicale sono tenuti ad effettuare l'apertura nel pomeriggio del sabato che precede l'apertura domenicale medesima.

3. E' fatta salva la possibilità, su richiesta del gestore interessato, di escludere dalla turnazione domenicale e festiva gli impianti localizzati in aree prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 27 settembre 2010, Prog. n. 1421/2010.

4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale per turnazione possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì successivo e, se questo è festivo, l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo (nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato). Qualora il gestore decida di non sospendere l'attività dopo l'apertura domenicale per turnazione, le ore di apertura domenicale non si computano nell'orario settimanale.

5. Nel periodo di vigenza dell'attuale Ordinanza sindacale che dispone la limitazione della circolazione dei veicoli su tutta l'area del centro abitato di Bologna e delle ulteriori che verranno emesse, gli impianti stradali di distribuzione carburanti hanno facoltà di effettuare il recupero dell'apertura domenicale nella giornata di blocco della circolazione, dandone preventiva comunicazione all'Area Vivibilità Urbana.

III) ESENZIONI

1. E' data la possibilità ai gestori di impianti provvisti di apparecchiature self-service pre-pagamento di effettuare l'apertura domenicale e festiva obbligatoria solo con l'attivazione del self-service, senza la presenza del gestore sul piazzale; in tal caso il lunedì successivo l'impianto dovrà essere regolarmente aperto.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio durante l'orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza la presenza del gestore, che invece deve essere garantita durante il normale orario di apertura precedentemente indicato e nei turni domenicali, festivi ed infrasettimanali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1.

3. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati.

4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento non sono esentati e devono pertanto osservare gli orari ed i turni precedentemente indicati.

5. Qualora l'impianto sia dotato di attività commerciali e di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'esercizio delle stesse è integralmente subordinato al rispetto della prevista disciplina di settore di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 e relativi provvedimenti attuativi, ad eccezione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi dell'art.4, comma 5, lett. c) della L.R. n. 14/2003, che osservano gli orari di funzionamento degli impianti cui afferiscono, fatta salva la possibilità di apertura nell'intervallo che può intercorrere tra orario antimeridiano e pomeridiano.

IV) FERIE

1. Al fine di garantire contestualmente un giusto riposo ai gestori degli impianti ed un servizio di distribuzione carburanti all'utenza durante il periodo estivo, si stabilisce il calendario delle ferie estive 2011 secondo la turnazione stabilita nel calendario sotto indicato:

TURNO A dal 17/08/2011 al 30/08/2011

TURNO B dal 16/08/2011 al 29/08/2011

TURNO C dal 23/08/2011 al 05/09/2011

TURNO D dal 02/08/2011 al 15/08/2011

TURNO E dal 09/08/2011 al 22/08/2011

Nel caso in cui i gestori intendano svolgere turni di ferie in periodi diversi da quelli sopra riportati, le relative comunicazioni devono essere trasmesse entro il 30 aprile 2011 all'Area Vivibilità Urbana. Non saranno comunque concessi ulteriori turni di ferie rispetto al calendario sopra indicato nel periodo tra il 07.08.2011 ed il 22.08.2011 compresi.

2. E' fatto obbligo di rendere nota all'utenza, con un anticipo di almeno cinque giorni e con le stesse modalità, la chiusura dell'impianto per ferie o per recupero delle festività soppresse, previa comunicazione all'Area Vivibilità Urbana.

V) SCIOPERO

1. Qualora, nel corso del 2011, si verificassero giornate di sciopero indette dalle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti, dovrà comunque essere garantita l'apertura degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, nella misura non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati.

2. Le associazioni rappresentative dei gestori e dei titolari degli impianti comunicano all'area Vivibilità Urbana l'elenco con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data dello sciopero.

3. In assenza di tale comunicazione l'area Vivibilità Urbana individuerà gli impianti di distribuzione carburanti che rimarranno aperti durante le giornate di sciopero fra quelli appartenenti al turno che deve rispettare l'apertura domenicale o festiva nella medesima settimana in cui è previsto lo sciopero.

VI) SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni previste dalla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 1 gennaio 2011. A partire da tale data è abrogata l'Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 310266/2009.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bologna,

Bologna, 06/12/2010

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ANNAMARIA CANCELLIERI

Allegati :



ORDINANZA _CARBURANTI 2011_ELENCO TURNI.doc

File allegati :